

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4447-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 30 ottobre 2003 (v. stampato Senato n. 2518)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MORATTI)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUNARDI)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

(ALEMANNO)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(MARONI)

CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza ed istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione europea), sul disegno di legge n. 4447. La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 13 novembre 2003, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge, si rinvia allo stampato n. 4447.

CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(URBANI)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

(MATTEOLI)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(SIRCHIA)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(LA LOGGIA)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 30 ottobre 2003*

(Relatore: **FRANCESCO SAVERIO ROMANO**)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4447,

rilevato che le disposizioni contenute nel provvedimento, secondo quanto indicato nella premessa, sono volte a « favorire lo sviluppo economico e per la correzione dei conti pubblici » e che, non di meno, esse incidono — anche in ragione della notevole ampiezza del decreto (56 articoli) — su numerosi settori dell'ordinamento determinando una forte disomogeneità dei contenuti del provvedimento stesso;

rilevato che tale disomogeneità, nonché la complessità degli articoli (es.: articolo 5 composto di 27 commi; articolo 6 composto di 24 commi; articolo 13, composto di 64 commi; articolo 32 composto di 54 commi) e l'inserimento in alcuni di essi di disposizioni « estranee » incidono negativamente sulla conoscibilità delle norme;

constatato che il decreto-legge ha ad oggetto anche materie sulle quali il legislatore è recentemente intervenuto (es.: servizi pubblici locali, fondazioni, disciplina della società Infrastrutture spa);

constatato che il decreto-legge reca numerose discipline di natura prettamente ordinamentale di non immediata applicazione (es: articolo 4, relativo all'istituzione dell'Istituto italiano di tecnologia; artt. 5 e 6, in ordine rispettivamente alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni e alla trasformazione della SACE in società per azioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2004; articolo 8, concernente il *ruling* internazionale; articolo 13, in materia di confidi; articolo 14, in materia di servizi pubblici locali; articolo 48, che prevede l'istituzione dell'Agenzia italiana del farmaco);

rilevato che in diverse disposizioni sono utilizzati termini o espressioni eccessivamente generiche, inappropriate o neologismi (es: articolo 39, comma 14-*quater*: « acque potabili trattate somministrate nelle collettività locali ed in altri esercizi pubblici »; articolo 47, 6-*quinquies*: « indebito pensionistico »; articolo 48, comma 19: « farmaci orfani »; articolo 48, comma 21, le lettere sono prive, all'inizio, degli articoli determinativi; articolo 50, comma 1: « generazione » della tessera del cittadino), nonché terminologie straniere anche di uso non comune (es: articolo 1: *export, stage*; articolo 6: *made in Italy*; articolo 8: *ruling di standard, royalties*; articolo 19: *De tax*) e che talune disposizioni risultano scritte in forma discorsiva (es: articolo 39, comma 3: « tenuto conto dell'esaurimento del ciclo di efficacia delle disposizioni ... »; articolo 48, comma 2: « fermo restando che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute »; articolo 48, comma 20: « foglietto illustrativo ben leggibile e comprensibile ») determinando una riduzione della « qualità del testo »;

rilevato che la novellazione della disciplina vigente è operata attraverso modalità non omogenee, che numerose previsioni non risultano corredate dalle opportune clausole di coordinamento con la legislazione vigente, così come richiesto dall'articolo 79 del Regolamento, nonché il fatto che talune discipline risultano richiamate in modo generico (es.: articolo 39, comma 14-*septies*, in cui non è indicata la pur richiamata legge che prevede agevolazioni per la ricostruzione post-sismica in Friuli-Venezia Giulia);

constatato altresì che:

all'articolo 7, comma 1, la previsione secondo la quale le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica dà sostanzialmente attuazione al principio di delega contenuto nella lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 80 del 2003, e che tale disposizione andrebbe coordinata con le disposizioni del decreto legislativo n. 472 del 1997,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 13, comma 23, si valuti la correttezza del rinvio all'articolo 21 della legge n. 153 del 1975, atteso che tale norma è stata abrogata dal testo unico bancario, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e che per tale ragione il rinvio deve essere operato con riferimento alla Sezione speciale di cui all'articolo 45, comma 4 di cui al predetto testo unico;

all'articolo 32, comma 43, secondo capoverso, lett. c), si riformuli la disposizione alla luce del fatto che il riferimento normativo è da intendersi agli artt. 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 285 del 1992;

all'articolo 41-*bis*, comma 4, si sopprima la relativa disposizione in quanto volta a novellare una disposizione contenuta in un decreto ministeriale;

sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

all'articolo 39, commi 14-*octies* e 14-*decies*, si sopprimano le relative disposizioni in quanto volte ad integrare i principi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe legislative conferite rispettivamente dalla legge n. 80 del 2003 (articolo 10) e dalla legge n. 137 del 2002 (articolo 1);

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

in numerose disposizioni del testo si richiamano in maniera generica la normativa o la disciplina comunitaria vigente in deter-

minati settori (es: articolo 1, comma 1, lettera *a*); articolo 6, commi 9 e 12; articolo 8, comma 3; articolo 13, comma 8; articolo 14, comma 1, lettera *b*), capoverso 1 e lettera *d*), capoverso 5, alinea; articolo 16, comma 1), dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare caso per caso le normative cui si intende fare riferimento;

all'articolo 6, comma 10, dovrebbe valutarsi l'opportunità di sopprimere la relativa disposizione in considerazione del fatto che la stessa è già contenuta nell'articolo 13, comma 4 del decreto legislativo n. 143 del 1998, che dispone che le garanzie concesse in base alle leggi n. 955 del 1953, n. 635 del 1961, n. 131 del 1967 e n. 227 del 1977 restano regolate dalle leggi medesime;

all'articolo 6, comma 24, ove si prevede l'abrogazione di alcune disposizioni del decreto legislativo n. 143 del 1998 a far data dal 1° gennaio 2004, disponendo — altresì — che esse continuino ad essere applicate fino alla data di approvazione dello statuto della SACE spa, dovrebbe valutarsi l'opportunità di far decorrere l'abrogazione direttamente dall'entrata in vigore dello statuto;

all'articolo 21, comma 1, nella parte in cui si individuano i soggetti aventi titolo all'assegno, dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare, ai fini della fruizione del predetto beneficio, la portata applicativa del richiamo ai figli « adottati », chiarendo se si tratta dei soggetti per i quali si sia comunque conclusa la procedura di adozione ovvero se ci si riferisca ai soggetti effettivamente già presenti nel nucleo familiare; al comma 6-ter, dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare l'ampiezza della deroga genericamente riferita alla normativa previdenziale vigente;

all'articolo 30, comma 1, nella parte in cui si prevede l'istituzione di società di trasformazione urbana, secondo quanto previsto dall'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che includano nei loro ambiti di intervento immobili di proprietà dello Stato ed alle quali partecipa anche il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il rapporto tra la citata disposizione e quella contenuta al successivo comma 2, la quale prevede la partecipazione del medesimo Ministero, tramite l'Agenzia, alle predette società di trasformazione urbana;

all'articolo 32, comma 5, nella parte in cui si prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisca, alle amministrazioni comunali, d'intesa con le Regioni interessate, il supporto ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, nonché per il coordinamento con le norme relative ai precedenti condoni, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la portata applicativa di tale disposizione;

all'articolo 32, comma 47, nella parte in cui si modificano le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, dovrebbe

valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione come novella al citato articolo 44;

all'articolo 32, commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater*, nella parte in cui si prevede la riduzione delle penalità a carico delle banche e degli uffici delle Poste Italiane s.p.a. per i ritardati versamenti ed i ritardati rinvii dei dati riepilogativi delle somme riscosse entro il 31 dicembre 2001, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione come novella all'articolo 4, commi da 1-*ter* ad 1-*quinqüies* del decreto-legge n. 282 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2003, di contenuto identico e riferito all'annualità 2001;

all'articolo 39, comma 13-*ter*, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il senso della norma: se si tratti di una norma di « interpretazione autentica » (o di una modificazione con carattere retroattivo della stessa), ovvero di una disposizione meramente ricognitiva;

all'articolo 42, comma 9, dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicare espressamente il Ministero presso il quale operano la citata Direzione e i citati Servizi, operando l'opportuno coordinamento con la disciplina dell'organizzazione del ministero in questione;

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

all'articolo 26, commi 11-*quater*, *quinqüies* e *sexies*, tutti relativi ad immobili del Ministero della difesa, dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare le citate disposizioni con quelle contenute nell'articolo 27, comma 13, di analogo contenuto;

all'articolo 39, genericamente rubricato « *Altre disposizioni in materia di spesa* » e contenente numerose disposizioni di carattere estremamente disomogeneo, dovrebbe — in ogni caso — valutarsi l'opportunità di collocarvi disposizioni tra le quali quelle relative al trattamento delle acque potabili (comma 14-*quater*), a specifici atti amministrativi (comma 14-*septies*), alle fondazioni bancarie (comma 14-*nonies*), all'istituzione dell'Istituto superiore per l'Alta cultura comunitaria ed europea (comma 14-*decies*);

in un ampio numero di articoli sono contenute previsioni di natura estranea rispetto all'oggetto dell'articolo (es: articolo 5, comma 27; articolo 12, comma 11-*bis*; articolo 21, comma 6-*ter*; articolo 26, commi 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*septies*; articolo 30, comma 2-*bis*; articolo 32, comma 49-*bis*; articolo 51, 1-*bis* e 1-*ter*), dovrebbe — pertanto — valutarsi l'opportunità di collocare tali disposizioni in autonomi articoli dal contenuto omogeneo;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

la intitolazione delle rubriche di taluni articoli non coincide interamente con il contenuto delle relative disposizioni (oltre ai casi di cui al precedente rilievo, si vedano ad es.: l'articolo 1, con riferimento alla tecnologia digitale, in relazione al comma 1, lett. a), soppresso nel corso dell'esame del Senato; l'articolo 21, relativo all'assegno per ogni secondo figlio ed all'incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali, in relazione al comma 6-*bis*,

concernente le deduzioni per figli a carico per cittadini extracomunitari; l'articolo 27, relativo alla verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico, in relazione al contenuto del medesimo articolo (relativo anche ai beni mobili); l'articolo 48, relativo al tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica, in relazione all'istituenda Agenzia Unica del Farmaco), dovrebbe — pertanto — valutarsi l'opportunità di procedere alle relative integrazioni;

diverse disposizioni non esplicitano la forma e/o le modalità con le quali determinati atti devono essere adottati, nonché i soggetti competenti all'adozione (es.: articolo 2, comma 1, primo e secondo periodo; articolo 4, comma 7; articolo 13, comma 27, 31 e 32, capoversi 4-*bis* e 4-*quinquies*; articolo 14, comma 15-*bis*; articolo 23, commi 1, 2 e 2-*ter*; articolo 27, comma 2; articolo 32, commi 9, 10, 11, 13 e 21) dovrebbe, pertanto, valutarsi la necessità di integrare opportunamente le stesse;

diverse disposizioni rimandano per la loro attuazione a decreti di natura non regolamentare, in taluni casi dovrebbe, tuttavia, valutarsi la congruità di tale opzione (es: articolo 5, commi 3, 11 e 12; articolo 6, comma 9);

numerose disposizioni non definiscono il termine entro il quale devono essere adottati i provvedimenti di carattere attuativo previste (es.: articolo 5, comma 4, relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale si approva lo statuto della Cassa Depositi e Prestiti spa; articolo 32-*bis*, comma 2, relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui si individuano gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito delle disponibilità del Fondo per gli interventi straordinari): dovrebbe — pertanto — valutarsi l'opportunità di integrare le relative disposizioni;

all'articolo 3, relativamente agli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero, dovrebbe valutarsi l'opportunità di meglio definire l'ambito soggettivo e quello oggettivo di applicazione;

all'articolo 4, concernente l'istituzione della fondazione « Istituto italiano di tecnologia », dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare se la fondazione stessa sia di diritto privato o di diritto pubblico; al comma 4, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire cosa si intenda con la categoria « fondazione di livello nazionale », che non appare, sul piano empirico, facilmente definibile e risulta, sul piano giuridico, di difficile determinazione;

all'articolo 5, comma 20, nonché all'articolo 6, commi 8 e 20, si fa riferimento rispettivamente all'organo amministrativo della Cassa depositi e prestiti e della SACE, in entrambi i casi sembrerebbe doversi intendere ai rispettivi consigli di amministrazione, cui — pertanto — sarebbe preferibile rinviare;

all'articolo 19, comma 4, nonché all'articolo 33, comma 1, ricorrono le locuzioni « le disposizioni [...] hanno valore sperimen-

tale», «è introdotto in forma sperimentale», dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire tali previsioni;

all'articolo 23, dovrebbe valutarsi: *a)* al comma 1, l'opportunità di chiarire quali siano i soggetti competenti ad individuare le «abnormi» dinamiche di aumento dei prezzi, nonché le relative modalità di individuazione. Analogamente, dovrebbe valutarsi l'opportunità di definire le modalità ed i criteri per l'effettuazione dell'attività di controllo da parte della Guardia di Finanza; *b)* al comma 2, l'opportunità di chiarire quali siano i soggetti competenti ad individuare i beni da inserire nei panieri, nonché le relative modalità di individuazione; *c)* al comma 2-ter, capoverso, lett. *g)*, l'opportunità di specificare le modalità e forme di costituzione degli Osservatori per il monitoraggio dei prezzi e dell'Osservatorio Generale presso il Ministero delle attività produttive;

all'articolo 26, comma 10, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il significato della locuzione «gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria», che non risulta legislativamente definita;

all'articolo 27, dovrebbe valutarsi la possibilità di prevedere la procedura per l'individuazione dei beni mobili sottoposti alla verifica dell'interesse culturale, attualmente disciplinata solo per i beni immobili (commi 8 e 12). Con riferimento a tale disposizione, si valuti altresì l'opportunità di riformularla alla luce del fatto che ai commi 1, 2, 3, 4 e 7 viene utilizzato il termine «cose» anziché «beni»;

all'articolo 32, comma 8, nella parte in cui si prevede la procedura sostitutiva in caso di inadempienza degli enti locali in ordine all'adozione degli strumenti urbanistici generali, dovrebbe valutarsi l'opportunità di meglio chiarire la portata applicativa degli «interventi sostitutivi» attivabili dagli enti locali e previsti dai relativi statuti, alla luce del fatto che l'articolo 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 esclude l'intervento sostitutivo della giunta nei confronti dei consigli comunali e provinciali (competenti ad approvare i relativi strumenti urbanistici);

all'articolo 32, comma 28, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la portata applicativa della disposizione circa la decorrenza dei termini dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

all'articolo 44, comma 4, dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicare espressamente i soggetti tenuti a definire le convenzioni previste nella medesima disposizione;

all'articolo 44, comma 6, dovrebbe valutarsi se la relativa disposizione costituisca effettivamente una norma di interpretazione autentica, ovvero una modifica con carattere retroattivo della richiamata disposizione;

all'articolo 48, comma 2, relativo alla istituenda Agenzia italiana del farmaco, si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione alla luce del fatto che il predetto comma 2 attribuisce la funzione di

indirizzo al Ministero della salute e la funzione di vigilanza, oltre al predetto Ministero, anche a quello dell'economia e delle finanze;

all'articolo 48, comma 5, lett. *c)* ed *f)*, nella parte in cui si individuano misure nel caso di superamento dei tetti di spesa, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire quali siano i soggetti competenti ad individuare tale superamento nonché le relative modalità di individuazione;

all'articolo 48, comma 19, nella parte in cui si fa riferimento ai « farmaci orfani », si valuti l'opportunità di chiarire il significato della locuzione, che non risulta legislativamente definita.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge A.C. 4447, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto legge n. 269 del 2003, recante « Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici »;

rilevato che le disposizioni recate dal decreto legge n. 269 del 2003, — concorrendo unitamente al disegno di legge finanziaria, attualmente all'esame del Senato (A. S. 2512) a delineare la manovra di finanza pubblica per l'anno 2004 — appaiono nel loro complesso essere riconducibili alla materia « *sistema tributario e contabile dello Stato* », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e)* della Costituzione, nonché nella materia « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario » rimessa alla competenza legislativa concorrente Stato-regioni ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione;

ritenuto, per quanto riguarda le singole disposizioni da esso recate, che una parte di tali disposizioni appaiono rientrare nell'ambito delle competenze legislative esclusive dello Stato, con particolare riferimento alle seguenti materie: « *tutela della concorrenza* » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e)* della Costituzione (articolo 14); « *ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali* », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *g)* della Costituzione (artt. 4, 5, 5-*bis*, 6, 15, 39, co. 14-*decies*); « *determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale* », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)* della Costituzione (artt. 48, 49 e 50); « *previdenza sociale* », di cui all'articolo

117, secondo comma, lettera *o*) della Costituzione (artt. 43, 44, 45, 46, 47); « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *s*) della Costituzione (artt. 18, 27, commi 1-12);

ritenuto altresì che una parte delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame appaiono altresì riconducibili nell'ambito delle competenze legislative concorrenti Stato-regioni di cui all'articolo 117, terzo comma, con particolare riferimento alle seguenti materie: « *ricerca scientifica e tecnologica* » (artt. 1, 2, 3, 4); « *tutela della salute* » (artt. 48, 49, 50); « *governo del territorio* » (artt. 22, 32); « *protezione civile* » (articolo 39, co. 14-*septies*);

rilevato che ulteriori disposizioni recate dal provvedimento in esame appaiono rientranti nella previsione di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, a norma del quale « *Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni* » (artt. 21, 23, 26, co. 11-*bis* e 11-*ter*, 26, co. 11-*septies*);

rilevato, per quanto concerne specificatamente l'articolo 32 del decreto-legge — che prevede, in conseguenza del condono da esso stabilito, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente — che la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione non abbia inciso in modo particolarmente significativo in relazione al riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni negli ambiti materiali interessati dalla disciplina della sanatoria degli abusi edilizi;

ritenuto, pertanto, che gli indirizzi giurisprudenziali elaborati dalla Corte costituzionale in materia di condono edilizio, in particolare con le sentenze nn. 416 e 427 del 1995, in riferimento al previgente testo degli articoli 117 e 118 della Costituzione, secondo i quali la disciplina del condono edilizio non determina una lesione delle competenze legislative e amministrative costituzionalmente spettanti alle regioni, siano tuttora validi anche in riferimento alle disposizioni del nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione;

ritenuto che le disposizioni recate dall'articolo 32 siano riconducibili, in primo luogo, alla competenza legislativa nella materia dell'« *ordinamento penale* », che spetta allo Stato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. *l*), della Costituzione, come peraltro avveniva anche nel previgente sistema di riparto di competenze;

rilevato altresì che, secondo la recente sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003, la materia dei « titoli abilitativi ad edificare », già appartenente storicamente all'urbanistica, è da considerare ora come rientrante nella più ampia definizione di « *governo del territorio* », che è attribuita alla potestà legislativa concorrente

dello Stato e delle regioni in base all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e che, quindi, la riforma costituzionale non sembra aver recato innovazioni di rilievo in tale materia rispetto al testo previgente dell'articolo 117, in virtù del quale essa formava già oggetto di competenza legislativa concorrente;

ritenuto che per gli aspetti ambientali, vale a dire quelli che rilevano in ordine alle violazioni — oltre che della normativa edilizia — anche di quella ambientale, le disposizioni relative al condono possano essere ricondotte alla competenza esclusiva dello Stato per la « *tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali* » (articolo 117, secondo comma, lett. s);

ritenuto, inoltre, che le disposizioni recate dall'articolo 32 configurano, nel loro complesso, un intervento di risistemazione della disciplina del governo del territorio volta ad impedire il ripetersi del fenomeno dell'abusivismo edilizio, in particolare mediante un inaspimento significativo dell'apparato sanzionatorio e che, quindi, siano identificabili nel caso in esame quegli elementi di ragionevolezza che, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 369 del 1988 e nn. 416 e 427 del 1995 possono giustificare il ricorso allo strumento del condono;

ritenuto, quindi, che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 32, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità di chiarire la portata normativa della disposizione da esso recata, nella parte in cui stabilisce che le nuove disposizioni sono emanate « *nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia* ». Infatti, qualora la normativa introdotta dall'articolo 32 sia da ritenere in gran parte normativa di principio, secondo la ripartizione di competenze tra Stato e regioni in materie di legislazione concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, non risulterebbe chiaro il senso della disposizione suddetta. Diversamente, se si dovesse ritenere che la normativa dell'articolo 32 esorbiti dall'ambito della normativa di principio, occorrerebbe considerare che, secondo gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale e a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 131 del 2003, non potrebbe comunque trovare applicazione il principio della « *cedevolezza* » delle norme statali di dettaglio dinanzi a quelle regionali.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4447 recante conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4447, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici »;

tenuto conto che l'articolo 26, comma 11-*sexies*, del decreto-legge, prevede che una quota delle entrate derivanti dalla vendita degli immobili della difesa sia riassegnata allo stato di previsione del Ministero della difesa, in apposito fondo per provvedere alla spesa dei canoni di locazione degli immobili stessi, nel limite di 20 milioni di euro per il 2004 e con importo stabilito con legge di bilancio a decorrere dal 2005, ritenendosi opportuno reperire ulteriori risorse finanziarie per alimentare il citato fondo;

considerato altresì che l'articolo 27, comma 13, del decreto-legge, prevede l'applicazione delle procedure di valorizzazione e dismissione previste dalla legge sulla « cartolarizzazione », n. 410 del 23 novembre 2001, anche ai beni immobili non residenziali della difesa, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'articolo 44, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al fine di tutelare gli interessi del Ministero della difesa nell'ambito di permute di beni o contrattazioni già avviate, ovvero per il nuovo utilizzo di beni già inseriti nei programmi di dismissione, a causa di sopravvenute esigenze operative;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento all'articolo 26, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che le risorse derivanti dalla vendita degli immobili della difesa siano finalizzate ad agevolare il pagamento delle locazioni di immobili già esistenti sul libero mercato ovvero da realizzare in siti individuati dal Ministero della difesa;

2) in relazione all'articolo 27, comma 13, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che, nell'ambito delle procedure ivi richiamate, di cui all'articolo 3, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, si preveda, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze necessario per determinare i beni oggetto di dismissione, anche il concerto del Ministro della difesa.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 4447, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;

rilevato come il decreto-legge in esame, che costituisce parte integrante della manovra finanziaria per il 2004, risponda alla duplice finalità di migliorare i conti pubblici rispetto agli andamenti tendenziali, introducendo al contempo significativi strumenti di sostegno allo sviluppo, atti a rilanciare la competitività del sistema produttivo nazionale, conformemente a quanto indicato nelle risoluzioni parlamentari approvate in sede di esame del Documento di programmazione economico-finanziaria 2004-2007;

constatato come gli effetti complessivi delle disposizioni del decreto-legge comportino, per il 2004, un miglioramento dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche pari ad oltre 14 miliardi di euro e come in tal senso, in una congiuntura economica sfavorevole, in cui non si prospettano ancora, nell'area euro, vigorosi segni di ripresa, il decreto in esame si configuri come intervento di politica economica idoneo a coniugare il rigore e l'equilibrio dei conti pubblici con le esigenze di promozione dello sviluppo, senza ricorrere ad un aggravio del carico fiscale o ad una drastica riduzione delle risorse stanziare per gli investimenti tali da ostacolare le prospettive di ripresa;

considerato come gli altri interventi strutturali predisposti dal Governo in tema di tassazione dei redditi di impresa, riforma del mercato del lavoro e del diritto societario, si affianchino alla manovra

finanziaria, modernizzando il quadro giuridico nel quale si svolge l'attività di impresa e concorrendo per questa via ad accrescere la competitività del sistema produttivo;

sottolineato, con riferimento ai profili tributari degli interventi di promozione dello sviluppo, come grande rilevanza assumano gli incentivi fiscali volti ad una maggiore deducibilità dei costi per la ricerca e l'innovazione, di cui all'articolo 1, posto che essi appaiono in grado di invertire una dinamica negativa che ha notevolmente compromesso il potenziale di crescita del sistema produttivo, favorendo il rilancio della competitività in settori strategici dell'economia nazionale fortemente esposti alla concorrenza dei paesi emergenti;

osservato che:

un contributo significativo al settore della ricerca è dato, inoltre, dalle agevolazioni in tema di imposte dirette per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero, di cui all'articolo 3;

lungimirante e condivisibile, in via generale, appare l'impostazione data agli interventi diretti alla promozione dello sviluppo, posto che gli stessi risultano modulati selettivamente in base alle esigenze e alle caratteristiche peculiari del sistema produttivo nazionale, caratterizzato dalla presenza prevalente di imprese di piccole e medie dimensioni; in tal senso le agevolazioni per le sinergie nelle innovazioni informatiche, di cui all'articolo 1, vanno inquadrare assieme alle misure di cui all'articolo 12, dirette a favorire un più solido assetto finanziario delle imprese di piccole e medie dimensioni, mediante l'introduzione di una aliquota agevolata per i proventi dei fondi comuni di investimento e delle SICAV che investono prevalentemente il proprio patrimonio in azioni quotate di società a piccola o media capitalizzazione, nonché con quelle di cui all'articolo 13, volte a favorire l'accesso al credito per le medesime imprese mediante una organica riforma della normativa sui consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi;

altresì condivisibile risulta la previsione di un premio per favorire la quotazione in borsa di cui all'articolo 11, nonché, nell'ottica del sostegno alle imprese che operano all'estero, la trasformazione dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) in società per azioni;

relativamente alle disposizioni di cui al Capo IV, l'introduzione della cosiddetta *De-tax*, benchè in forma sperimentale, rappresenta un primo significativo passo verso l'istituzione di un istituto giuridico — che ha ricevuto peraltro consensi anche a livello internazionale — atto a sostenere finanziariamente le attività di carattere etico sulla base di scelte libere e consapevoli dei consumatori; altresì condivisibili risultano le agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di volontariato e delle ONLUS, di cui all'articolo 20, nonché quelle concernenti la famiglia e la promozione della natalità, di cui all'articolo 21;

innovative e potenzialmente idonee a frenare le diffuse spinte inflazionistiche conseguenti all'introduzione dell'euro appaiono le

disposizioni per la lotta al caro-vita, di cui all'articolo 23; l'aggiornamento degli studi di settore derivante dall'attività di controllo dei prezzi della Guardia di finanza appare peraltro suscettibile di determinare un incremento di gettito, prudenzialmente non quantificato, relativamente ai settori nei quali si sono manifestate abnormi dinamiche di aumento dei prezzi;

con riferimento alle disposizioni in materia di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, di cui all'articolo 26, le modifiche introdotte appaiono volte a coniugare gli impegni assunti dallo Stato italiano nei confronti degli investitori nei titoli delle precedenti operazioni di cartolarizzazione (SCIP 1 e 2) con l'esigenza di tutelare i conduttori degli immobili medesimi, risolvendo al contempo il contenzioso in atto; in tal senso particolare rilevanza assumono la concessione del diritto di opzione ai conduttori di immobili ad uso diverso da quello residenziale, la concessione del diritto di prelazione agli enti locali sulla vendita di unità libere o unità inopstate da conduttori a basso reddito, la rimodulazione della percentuale necessaria per la concessione dello sconto in caso di acquisto tramite mandato collettivo, nonché la previsione relativa all'eliminazione dei vincoli di detenzione minima per gli immobili commerciali e residenziali di pregio e quella concernente i mutui agevolati per gli acquirenti a basso reddito di immobili precedentemente non appartenenti ad enti previdenziali;

quanto alle disposizioni di cui all'articolo 32, mentre appare condivisibile la previsione di un programma di interventi volti alla riqualificazione e valorizzazione delle aree demaniali, non risulta chiaro se la rideterminazione dei canoni per la concessione d'uso di cui al comma 22 del medesimo articolo si applichi anche alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative: in tal caso la misura può risultare eccessivamente onerosa in talune fattispecie;

l'introduzione del concordato preventivo biennale di cui all'articolo 33 comporta rilevanti benefici per le imprese e i lavoratori autonomi in termini di certezza del carico tributario, offrendo al contempo ad una platea di contribuenti potenzialmente ampia la possibilità di beneficiare, sugli incrementi di imponibile indicati, delle nuove aliquote dell'imposta sul reddito previste nella legge delega di riforma del sistema fiscale statale;

le misure di razionalizzazione della disciplina previdenziale contenuti nel decreto-legge devono comunque tenere conto, anche in sede di predisposizione della normativa di attuazione, dell'esigenza di tutelare adeguatamente i lavoratori che siano stati esposti, nel corso dell'attività, ad agenti dannosi per la salute, avendo considerazione delle relative, specifiche condizioni di lavoro;

appare opportuno che gli interventi volti alla correzione degli andamenti di finanza pubblica recati dal decreto-legge in esame tengano conto dell'autonomia finanziaria costituzionalmente riconosciuta alle regioni ed agli enti locali, affrontando il tema relativo

all'esercizio della facoltà, da parte dei comuni e delle regioni, di variare la misura delle addizionali ai tributi erariali loro attribuite;

occorre dare soluzione alle problematiche delle popolazioni colpite dalle recenti alluvioni, dando attuazione ad un preciso impegno assunto in materia dal Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA ED ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4447, di conversione del decreto-legge n. 269 del 2003, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, approvato dal Senato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 4447, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici », approvato dal Senato;

rilevato che il disegno di legge costituisce un provvedimento di particolare ampiezza, che interviene su vasti settori di politiche pubbliche di competenza della VIII Commissione;

considerato, in particolare, il rilievo delle disposizioni contenute nell'articolo 5, relativo alla Cassa Depositi e Prestiti, nell'articolo 14, in materia di servizi pubblici locali, nell'articolo 18 (contributo per il recupero degli olii esausti), nell'articolo 22, concernente le procedure edilizie per gli asili nido, nell'articolo 30, che dispone misure per la valorizzazione di immobili dello Stato attraverso strumenti societari,

nell'articolo 32 (in tema di repressione dell'abusivismo edilizio e definizione degli illeciti edilizi) e nell'articolo 32-*bis*, che prevede la creazione di un Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio, per la realizzazione di interventi infrastrutturali;

osservato che occorre chiarire significativi aspetti di natura tecnica e normativa in ordine ad alcune delle citate disposizioni;

segnalato, in relazione all'articolo 5, che si registrano evidenti incongruenze tra il contenuto del comma 7 e quello del comma 20, con riferimento alla funzione di raccolta di risparmio che la Cassa Depositi e Prestiti dovrebbe svolgere, anche al fine di contribuire agli investimenti infrastrutturali degli enti locali;

considerato altresì che l'articolo 47 reca disposizioni di rilievo in campo ambientale, essendo destinato ad intervenire sulla disciplina che tutela i lavoratori esposti all'amianto;

rilevata infine l'opportunità di contribuire, con il disegno di legge in esame, all'effettivo sviluppo del Paese ed alla correzione dell'andamento dei conti pubblici, in un quadro di interventi che favoriscano il risanamento ambientale, la tutela del territorio e l'ammodernamento della rete infrastrutturale e ritenuto, a tal fine, essenziale che le risorse derivanti dalle misure di cui all'articolo 32 siano destinate in via prioritaria al sostegno di interventi di riqualificazione e risanamento ambientale;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 5, sia considerato con particolare attenzione che, poiché gran parte della tradizionale attività della Cassa Depositi e Prestiti consiste nell'erogazione di prestiti ai comuni per la realizzazione di opere infrastrutturali, con la trasformazione della Cassa in società per azioni (quindi in un ente a fini di lucro) interverrebbe la questione del cosiddetto « merito del credito », meccanismo che, nell'erogazione dei mutui, induce a valutare la capacità di rimborso da parte dei soggetti mutuatari e che potrebbe creare discriminazioni sul territorio, giacché potrebbero risultare favoriti i comuni più dotati sotto il profilo finanziario, a danno dei comuni collocati in aree geografiche particolarmente svantaggiate;

b) all'articolo 14, valuti la Commissione di merito se, con specifico riferimento ai servizi pubblici locali di gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, non appaia eccessivamente esteso il ricorso agli affidamenti cosiddetti « *in house* », con il risultato di frenare il processo di crescita dei citati settori verso principi di concorrenza, in una tendenza inversa a quella prevista dalle norme introdotte nel

disegno di legge C. 1798-B (recante una delega al Governo per il riordino della normativa in materia ambientale), che tuttavia appaiono pienamente compatibili con il medesimo articolo 14 e di cui si auspica una rapida approvazione da parte del Senato;

c) in ordine all'articolo 32, valuti la Commissione di merito — in linea generale — la possibilità che, con specifico riferimento alle misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per il finanziamento di interventi di demolizione e per il monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo, siano rafforzate, eventualmente con successivi interventi nell'ambito dei documenti relativi alla manovra di finanza pubblica per il 2004, le disposizioni finalizzate al risanamento ambientale ed alla tutela del territorio, anche mediante la destinazione degli stanziamenti, derivanti dalla definizione agevolata dei procedimenti di sanatoria edilizia, in favore del sistema degli enti locali;

d) al medesimo articolo 32, commi 21 e 22, si specifichi l'ambito di applicazione delle norme relative alle nuove modalità per la determinazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime, chiarendo se il riferimento si limiti ai soli canoni turistici;

e) al medesimo articolo 32, comma 25, relativo alla sanatoria edilizia, si chiarisca se il condono delle nuove costruzioni risulti o meno escluso per gli edifici non residenziali, atteso che il condono dell'ampliamento sembrerebbe ammesso per tutte le tipologie di edifici;

f) con riferimento, inoltre, alla questione dei canoni di concessione per beni demaniali, si valutino con attenzione le conseguenze derivanti dall'aumento di tali canoni, che potrebbero recare significative implicazioni per la efficiente gestione degli stessi beni, rischiando altresì di incidere negativamente sull'aspetto della valorizzazione turistica, che rappresenta un enorme «volano» di sviluppo per gli enti territoriali, con particolare riferimento a quelli meridionali;

g) all'articolo 32-*bis*, si valuti l'opportunità di prevedere l'indicazione di criteri di massima per la definizione delle tipologie di interventi e dei beneficiari ammessi ad usufruire dei finanziamenti di cui al «Fondo per interventi straordinari per la Presidenza del Consiglio»;

h) all'articolo 47, che prevede significative restrizioni per i lavoratori esposti all'amianto, si valuti l'opportunità di uno «stralcio» dell'intero articolo ovvero di una riconsiderazione dell'intera materia, mediante un provvedimento «*ad hoc*» o un apposito intervento in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2004.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del DL 269/2003, recante Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici » (C. 4447),

condivisa l'opportunità di prorogare le agevolazioni sul gasolio e sui pedaggi autostradali in favore delle categorie di autotrasportatori di cui all'articolo 16 e di prevedere un idoneo finanziamento delle attività e del funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto, ai fini dell'elaborazione di strategie di ammodernamento e riqualificazione dell'autotrasporto delle merci, con particolare riguardo allo sviluppo della logistica e dell'intermodalità;

rilevato, con riferimento all'articolo 26, comma 10, ultimo periodo, come non sia del tutto chiaro se la disposizione ivi prevista — tenuto conto della formulazione letterale e della sua collocazione — si riferisca alla alienazione dei soli beni non più strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria ovvero se sia intesa ad estendere le disposizioni dettate per l'alienazione di tali ultimi beni anche al patrimonio di altre società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato;

ritenute condivisibili le novità introdotte dall'articolo 38 nel regime per la custodia degli autoveicoli sequestrati o confiscati a seguito di specifiche violazioni al codice della strada;

valutato favorevolmente, in considerazione dei positivi effetti di sostegno del settore, l'ampliamento della nozione di « cabotaggio » previsto dall'articolo 39, comma 14-*bis*;

considerato altresì opportuno, per esigenze di ordine fiscale, il differimento dei termini di cui all'articolo 37 e la disciplina recata dal comma 4 dell'articolo 41-*bis*;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia espressamente previsto che la disciplina recata dall'articolo 14 con riguardo ai servizi pubblici locali — ad eccezione della scadenza del periodo transitorio alla data del 31 dicembre 2006 — non si applica al settore del trasporto pubblico locale, tenuto conto dell'esigenza di non rallentare il processo di liberalizzazione di tale settore avviato sulla base della normativa vigente, che ha già raggiunto un avanzato stato di attuazione, e di garantire il regolare svolgimento delle procedure concorrenziali in corso.

e con la seguente osservazione:

si segnala l'esigenza che, in sede di esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, vengano previste misure di sostegno in favore della cantieristica e per il rilancio del sistema portuale nazionale, nonché interventi volti ad assicurare la funzionalità ed il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il decreto-legge n. 269 del 2003 recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (C. 4447);

rilevato che il provvedimento è volto, da un lato, a dare un significativo contributo al miglioramento dei conti pubblici rispetto agli andamenti tendenziali e, dall'altro, ad introdurre significativi strumenti di sostegno allo sviluppo, che tengono conto delle peculiarità del sistema produttivo italiano, costituendo in tal modo una parte importante della manovra di finanza pubblica nel suo complesso;

valutata positivamente la scelta di inserire nell'ambito del provvedimento una riforma organica della normativa sui consorzi e sulle cooperative di garanzia collettiva fidi, che potrà costituire un'occasione di crescita per il sistema dei confidi;

rilevato che l'articolo 14 interviene sulla riforma dei servizi pubblici locali disposta dall'articolo 35 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), escludendo espressamente dal campo di applicazione della medesima i settori dell'energia elettrica e del gas, ma recando altresì disposizioni che potrebbero non favorire una gestione di tali servizi secondo una logica di mercato;

osservato che la rideterminazione dei canoni per le concessioni delle aree demaniali, di cui all'articolo 32, commi 21 e seguenti, potrebbe determinare significative ricadute economiche sulle attività di impresa con finalità turistico-ricreative che si svolgono sulle predette aree;

considerato che le disposizioni di cui all'articolo 39, commi 13-bis e seguenti, pur rispondendo alla condivisibile finalità di scongiurare fenomeni di elusione del monopolio statale dei giochi, appaiono suscettibili di determinare inopportune sovrapposizioni di competenza fra amministrazioni dello Stato, in considerazione delle attuali competenze del Ministero delle attività produttive in materia di manifestazioni a premio e di quelle del Ministero dell'economia e

delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di controllo sull'elusione del monopolio statale dei giochi;

rilevato altresì che l'articolo 51 prevede l'accantonamento di una quota del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) come riserva premiale destinata alla aree sottoutilizzate delle regioni che conseguono obiettivi di riequilibrio del disavanzo economico finanziario del settore sanitario, non chiarendo adeguatamente in quale rapporto si pongano le azioni svolte dalle regioni per il miglioramento della gestione sanitaria rispetto alle finalità di riequilibrio economico e sociale, di promozione degli investimenti pubblici e di incentivazione, proprie del predetto fondo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 13, si valuti se la disposizione transitoria di cui al comma 1, relativa alla composizione del consiglio di amministrazione, non possa trovare più idonea collocazione nell'ambito del successivo comma 25, e se al riguardo non possa farsi più opportunamente riferimento all'organismo di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;

b) in relazione a quanto previsto dall'articolo 14, appare opportuno valutare l'idoneità delle disposizioni a superare i rilievi formulati in sede europea sulla disciplina dei servizi pubblici locali, introdotta dall'articolo 35 della legge finanziaria 2002, in particolare con riferimento a quanto previsto dal comma 1, lettera c), che configura una modalità di affidamento del servizio *in house*;

c) con riferimento all'articolo 32, appare opportuno precisare che la rivalutazione dei canoni per le concessioni delle aree demaniali dovrebbe tenere conto della diversa valenza turistica e delle differenti potenzialità economiche delle aree medesime, anche in considerazione delle varie attività di impresa che su di esse possono svolgersi;

d) all'articolo 39, appare opportuno riformulare il comma 13-*quater* nel senso di prevedere che la forma della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio sia rideterminata in modo tale da consentire la trasmissione telematica all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle comunicazioni relative ai concorsi a premio pervenute al Ministero delle attività produttive, e che a quest'ultimo Ministero spetti, su segnalazione dell'Amministrazione dei monopoli, l'accertamento delle ipotesi di elusione del monopolio statale dei giochi, mentre alla predetta Amministrazione autonoma compete l'applicazione delle conseguenti sanzioni;

e) con riferimento all'articolo 51, appare opportuno riconsiderare la scelta di accantonare una quota del fondo per le aree sottoutilizzate quale riserva premiale da destinare alle aree sottoutilizzate delle

regioni che conseguono obiettivi di riequilibrio del disavanzo economico finanziario del settore sanitario.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

1) esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;

2) rilevato che l'articolo 42, in materia di invalidità civile, al comma 7 esonera i soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all'accertamento della permanenza della disabilità, raccogliendo istanze emerse anche in sede parlamentare;

3) sottolineata positivamente la finalità anti-elusiva dell'articolo 43, che istituisce la gestione previdenziale obbligatoria per gli associati in partecipazione;

4) ritenuta condivisibile la disposizione recata dall'articolo 45, che modifica l'aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anticipandone l'elevazione, già a decorrere dal 1° gennaio 2004, al 17,19 per cento;

5) valutata come opportuna la modifica all'articolo 47, attinente alla disciplina dei pensionamenti dei lavoratori esposti all'amianto, in particolare laddove:

a) al comma 6-*bis*, si fanno salve le disposizioni previgenti al decreto-legge n. 269 del 2003 per le situazioni giuridiche soggettive dei lavoratori che avevano già maturato, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, ovvero che avevano risolto il rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento;

b) al comma 6-*quinquies*, si esclude il recupero — a titolo di indebito pensionistico — degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, ove l'indebito sia stato accertato da sentenze che, avendo riconosciuto ai lavoratori esposti all'amianto interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 257 del 1992, siano state riformate a favore dell'ente previdenziale nei successivi gradi di giudizio;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 5, comma 26, concernente il personale della Cassa depositi e prestiti, appare condivisibile e doveroso prevedere l'inquadramento del personale trasferito nella corrispondente area e posizione economica rispetto a quella ricoperta in precedenza. Andrebbe, al contrario, escluso che si possa recuperare, in via automatica, la posizione eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni, se superiore, in quanto, per conseguire tale risultato, andrebbe semmai contestata la correttezza dell'inquadramento all'interno della Cassa depositi e prestiti;

b) riguardo alla sanzione amministrativa pecuniaria per mancata comunicazione agli enti previdenziali dei decessi avvenuti, di cui all'articolo 46, si rileva che, ai fini di certezza del rapporto previdenziale, analoga disposizione si potrebbe prevedere per la comunicazione dei matrimoni; è opportuno inoltre individuare esplicitamente l'autorità competente a comminare la sanzione;

c) all'articolo 47, attinente alla disciplina dei pensionamenti dei lavoratori esposti all'amianto, appare opportuna una rivalutazione complessiva della questione, al di fuori dei disegni di legge facenti parte della manovra finanziaria per il prossimo triennio, in particolare attraverso il testo unificato dei disegni di legge S n. 229 ed abbinati, il cui esame è già avviato presso l'omologa Commissione del Senato. In particolare:

1. andrebbe valutata l'ipotesi di riportare a 1,5 il coefficiente moltiplicatore riferito ai periodi lavorativi contraddistinti da esposizione all'amianto per tutte le ipotesi previste dalla legge n. 257 del 1992, compresa quella di cui all'articolo 13, comma 8 di tale legge. Occorrerebbe altresì introdurre la possibilità di rimodulare tale coefficiente secondo criteri di proporzionalità, al fine di garantire la concessione di un beneficio anche ai lavoratori con un periodo di esposizione all'amianto inferiore a 10 anni, sia pure in misura ridotta;

2. i benefici riconosciuti ai lavoratori del settore privato iscritti all'INAIL andrebbero estesi anche ai dipendenti pubblici ed ai lavoratori privati iscritti a forme assicurative diverse dall'INAIL, nei casi in cui essi siano stati esposti all'amianto, anche in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 127 del 2002;

3. il riferimento alle otto ore al giorno, contenuto nell'articolo 47, comma 3, andrebbe sostituito con il riferimento alla durata del turno lavorativo.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 42 (Disposizioni in materia di invalidità civile), al comma 4, valuti la Commissione di merito se sia opportuno che le verifiche successive al riconoscimento dell'invalidità debbano essere effettuate tenendo conto dei parametri esistenti all'atto del riconoscimento della medesima invalidità o invece tenendo conto di quelli (come stabilisce il comma 4) in vigore al momento della verifica;

b) all'articolo 48 (Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica):

al comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire quale sia la reale base di calcolo del limite di spesa del 16 per cento, che sembrerebbe costituita dal totale della spesa sanitaria corrente;

al comma 4, lettera *b)*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di: prevedere che in seno al Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco siano rappresentati il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, considerato il ruolo delicato che svolgerà l'Agenzia in materia di politica del farmaco con riferimento alle attività di consulenza tecnica rivolte al Governo e alla Conferenza Stato-regioni nell'ambito della ricerca, degli investimenti in ricerca e sviluppo da parte delle aziende e della produzione, e considerato, inoltre, che governerà il sistema dei prezzi dei farmaci sul quale le imprese elaborano le strategie in materia di investimenti e ricerca; di definire requisiti ed esperienze professionali del Presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'Agenzia (per quest'ultimo sarebbe opportuno fare riferimento al DM n. 530 del 27 agosto 1996);

al comma 5, lettera *a)*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la norma al fine di rendere in termini più espliciti e tassativi la definizione di liste omogenee per l'erogazione e di linee guida per la distribuzione diretta di farmaci, anche al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza;

al comma 5, lettere c) ed f), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se facciano riferimento anche alle ipotesi di superamento del medesimo limite da parte di singole regioni e di specificare se una modifica del limite successiva all'emanazione del decreto interministeriale (comma 1) possa essere adottata solo con norma di rango legislativo;

al comma 5, lettera d), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il riferimento alla normativa vigente per quanto concerne l'applicazione del premio di prezzo;

al comma 5, lettera f), valuti la Commissione di merito l'opportunità di escludere le aziende produttrici di farmaci generici dalla ripartizione prevista in caso di superamento del tetto di spesa, coerentemente con la volontà del Governo di incentivare l'uso dei predetti farmaci;

al comma 5, lettera l), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire l'ambito delle patologie interessate, considerato che la disciplina vigente individua unitariamente le malattie « croniche » o « invalidanti »;

al comma 18, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare se il riferimento al personale addetto riguardi anche i lavoratori diversi da quelli dipendenti;

al comma 21, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformularlo, al fine di demandare al Ministro della salute e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome la definizione di una più compiuta ed ampia disciplina generale, uniforme per tutte le regioni, in materia di pubblicità presso i medici, gli operatori sanitari ed i farmacisti;

al comma 23, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ripristinare il meccanismo del silenzio-assenso, prevedendo un termine più ampio (ad esempio, 60 giorni) in favore del Ministero della salute;

al comma 31, valuti la Commissione di merito l'opportunità di considerare quale prezzo di rimborso, per i farmaci coperti da brevetto sul principio attivo, il prezzo più basso non del farmaco semplicemente uguale ma del farmaco uguale analogamente coperto da brevetto sul principio attivo;

al comma 33, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la portata normativa del comma anche in riferimento all'istituzione del prezzo medio europeo;

c) all'articolo 50 (Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie), valuti la Commissione di merito l'opportunità di snellire gli adempimenti previsti a carico del Ministero dell'economia e delle finanze che rischiano di rappresentare per la farmaceutica una duplicazione del sistema di rilevazione già attivato dalle farmacie (per via informatica e senza alcun onere per il servizio sanitario nazionale),

nonché di istituire un tavolo di concertazione tra lo Stato, le regioni e le province autonome e la Federfarma;

d) all'articolo 51 (Interventi per le aree sottoutilizzate), valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare a quale delle diverse procedure di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, si faccia riferimento e se la misura del beneficio per ogni singola regione sia determinata anche in base alle dimensioni territoriali ovvero anche demografiche delle aree sottoutilizzate comprese nella medesima.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 4447 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 13 in modo da estendere la relativa disciplina, ai confidi operanti nel settore della pesca; da sopprimere, al comma 14, il secondo periodo, laddove prevede la condizione che il patrimonio netto deve esser costituito per almeno un quinto da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione; da sopprimere i commi 19 e 43, fortemente penalizzanti per i confidi cooperativi;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 7 dell'articolo 44, che impone ai datori di lavoro agricolo, all'atto dell'avviamento al lavoro, di indicare le colture praticate o l'allevamento condotto, nonché il fabbisogno di manodopera annuo calcolato sulla base delle tabelle ettaro-coltura, dal momento che tale disposizione appare contrastante con la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 65 del 1962) e limita la libertà dell'imprenditore di ottimizzare l'utilizzo dei fattori della produzione;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una norma volta a prevedere che i produttori agricoli i quali realizzano un volume di affari non superiore a 20.000 euro per anno, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del

1972, siano esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;

preso atto che all'articolo 1 — in materia di detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo — si prevede, alla lettera *a*), che l'efficacia dell'agevolazione per le piccole e medie imprese ivi richiamate è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea in relazione alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della comunità europea;

tenuto conto che al comma 9 dell'articolo 6, che dispone la trasformazione della SACE in società per azioni, si regola l'attività dell'istituenda società facendo riferimento a quei settori di mercato che, in base al diritto comunitario, possono beneficiare del sostegno pubblico;

preso atto che il comma 5 dell'articolo 8 prevede che la richiesta di *ruling* internazionale è presentata al competente ufficio della Agenzia delle entrate la quale, una volta ricevuta la richiesta, invia, in conformità alla normativa comunitaria, una copia dell'accordo all'autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni;

sottolineato al riguardo come in sede comunitaria la reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette risulta attualmente disciplinata dalla direttiva 77/799/CEE della quale è stata recentemente presentata una proposta di modifica da parte della Commissione europea (COM(2003)446);

tenuto conto che quanto previsto dal comma 11-*bis* dell'articolo 12 appare volto a dare attuazione alla decisione dell'11 dicembre 2002 con la quale la Commissione europea ha dichiarato l'incompatibilità con il mercato comune del regime degli aiuti — cui l'Italia era stata in precedenza autorizzata a dare esecuzione — delle disposizioni in favore del Centro di servizi finanziari ed assicurativi di Trieste;

apprezzato che le disposizioni di cui all'articolo 14, relative ai servizi pubblici locali, siano volte ad adeguare la normativa italiana in materia di servizi pubblici ai rilievi evidenziati dalla Commissione europea (lettera di messa in mora C(2002)2329 del 26 giugno 2002) e, in particolare, agli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea, in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, da cui discendono i principi comunitari di pubblicità e di messa in concorrenza dei contratti;

rilevato che l'articolo 14, che riprende quasi testualmente le formulazioni adoperate dalla Corte di Giustizia (nella sentenza del 18 novembre 1999, Teckal, in causa C-107/98) e dalla citata lettera di messa in mora per definire il rapporto di affidamento *in house*, sottopone la facoltà di affidamento diretto, senza quindi l'obbligo di gara, alla precisa condizione che la società che beneficia dell'affidamento operi di fatto sotto il controllo dell'amministrazione;

ricordato che, con riguardo a quest'ultima ipotesi, le fattispecie di affidamenti *in house* sono previste nei documenti comunitari richiamati quali ipotesi comunque eccezionali;

sottolineato come all'articolo 16 si dispone il rinnovo della riduzione dell'accisa sul gasolio in favore degli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate per il periodo 1° gennaio 2003-31 dicembre 2003 mentre con la decisione del Consiglio n. 2001/224/CE la riduzione delle aliquote di accisa risulta autorizzata fino al 31 dicembre 2002;

evidenziato come la previsione dell'articolo 18, che reca disposizioni relative al recupero degli olii esausti, si pone in linea con quanto stabilito dalla direttiva 87/101/CE ma che su tale materia sono ancora in corso procedure di infrazione avviate in sede comunitaria nei confronti dell'Italia (e, in particolare, la sentenza della Corte di giustizia europea del 25 settembre 2003, causa C-437/01) alla quali occorre porre rimedio quanto prima;

tenuto conto che la proroga fino al 31 dicembre 2003 del regime IVA agevolato per le opere di ristrutturazione edilizia, disposta dall'articolo 24, risulta in linea con la proroga prevista dalla direttiva 2002/92/CE;

evidenziata l'esigenza di chiarire maggiormente quanto previsto all'articolo 28, comma 8, nono periodo, precisando in particolare se la disposizione intenda escludere, in via generale, la titolarità del diritto di prelazione in capo ai soggetti che si avvalgono del regime d'aiuto di Stato, approvato dalla Commissione europea con decisione del 6 giugno 2001 (n. 110/2001);

preso atto che le modifiche al regime IVA per la cessione dei rottami ferrosi, previste dall'articolo 35, rientrano nell'autorizzazione data all'Italia con la decisione del Consiglio 2001/244/CE del 19 marzo 2001 quale deroga alla VI direttiva 77/388/CEE e sono finalizzate a contrastare l'evasione e la frode fiscale;

preso atto con favore della previsione dell'articolo 39, comma 14-*decies*, che istituisce, nell'ambito della Scuola superiore della pubblica amministrazione, un'apposita sezione denominata « Istituto per l'alta cultura comunitaria ed europea »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuno valutare quanto stabilito all'articolo 16 — nella parte in cui si dispone il rinnovo della riduzione dell'accisa sul gasolio in favore degli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2003 — alla luce di quanto previsto dalla decisione del Consiglio n. 2001/224/CE, che autorizza la riduzione delle aliquote di accisa solo fino al 31 dicembre 2002;

b) all'articolo 18, che provvede a modificare l'articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, per superare i problemi di compatibilità con la direttiva 87/101/CE, si segnala l'opportunità di riformulare ulteriormente l'articolo 7 per ottemperare anche alla recente sentenza della Corte di giustizia europea (causa C-437/01) che ha condannato l'Italia per violazione degli obblighi imposti dalle direttive 92/12/CEE e 92/81/CEE, come modificata dalla direttiva 94/74/CE, in modo da qualificare il « contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale » come remunerazione di un servizio reso dalle imprese di raccolta, di rigenerazione o di eliminazione degli oli lubrificanti usati in favore delle imprese che utilizzano questo tipo di oli, specificando chiaramente la destinazione del contributo alle imprese di riciclaggio o di eliminazione;

c) appare opportuno chiarire quanto previsto all'articolo 28, comma 8, nono periodo, precisando in particolare se la disposizione intenda escludere, in via generale, la titolarità del diritto di prelazione in capo ai soggetti che si avvalgono del regime d'aiuto di Stato, approvato dalla Commissione europea con decisione del 6 giugno 2001 (n. 110/2001).

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,52



14PDL0051350